



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI,
VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI
E PATROCINI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022
e modificato con delibera del C.C. n. 8 del 23/02/2026**

INDICE

Art. 1 *Finalità e oggetto del regolamento*

Art. 2 *Definizioni*

Titolo I – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Art. 3 *Ambito di applicazione e destinatari*

Art. 4 *Natura e tipologia dei benefici erogabili*

Art. 5 *Settori di intervento*

Art. 6 *Esclusioni*

Art. 7 *Criteri e modalità per la concessione dei contributi economici ordinari*

Art. 8 *Criteri e modalità per la concessione dei contributi economici straordinari*

Art. 9 *Modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento di contributi economici ordinari e straordinari*

Art. 10 *Criteri per la determinazione dei contributi economici*

Art. 11 *Rendicontazione ed erogazione dei contributi ordinari e straordinari*

Art. 12 *Decadenza*

Art. 13 *Responsabilità*

Art. 14 *Obblighi di trasparenza*

Titolo II – PATROCINIO ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 15 *Patrocinio del Comune*

Art. 16 *Altri vantaggi economici indiretti*

Titolo III – PUBBLICITA'

Art. 17 *Obbligo di pubblicità*

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 *Pubblicazione dei contributi a carico dei beneficiari*

Art. 19 *Trasparenza*

Art. 20 *Pubblicità del regolamento*

Art. 21 *Abrogazioni ed entrata in vigore*

Art. 1
Finalità e oggetto del regolamento

1. Il Comune di Monte Argentario, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, di promozione turistica nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità, e comunque qualsivoglia attività di interesse pubblico, con particolare attenzione e sensibilità alla massima fruizione estesa anche ai soggetti svantaggiati e soggetti con disabilità e/o diversamente abili.
2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Monte Argentario di contributi e altri vantaggi economici, al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Monte Argentario.
4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
 - a) **contributi economici ordinari**: contributi economici a sostegno di iniziative, eventi, manifestazioni, progetti ecc., anche nell'ambito dell'attività ordinaria, rientranti nei settori di intervento indicati all'art. 5 o, comunque, di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e che rientrano nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione Comunale. Il riconoscimento di tali contributi avviene, di norma, mediante appositi avvisi pubblici predisposti secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
 - b) **contributi economici straordinari**: contributi economici, erogati una tantum, a sostegno di iniziative, eventi, manifestazioni, progetti ecc.. di natura straordinaria o finalizzati a far fronte a situazioni di carattere eccezionale, rientranti nei settori di intervento indicati all'art. 5 o, comunque, di rilevante interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
 - c) **altri vantaggi economici indiretti**: benefici diversi dall'erogazione di contributi economici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe,

canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia. Rientrano, altresì, in tale fattispecie, gli aiuti organizzativi nonché la fruizione gratuita di prestazioni e servizi;

d) **patrocinio**: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa, coerente con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'Amministrazione, che risulti meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali, morali, celebrative, sportive, ambientali e/o comunque condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune di Monte Argentario. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il riconoscimento del patrocinio consente l'utilizzo del logo rappresentante lo stemma del Comune, nonché dà diritto alle eventuali agevolazioni previste dai vigenti regolamenti e/o provvedimenti comunali;

e) **valore "economico" del volontariato**: esprime il valore attribuibile all'attività resa gratuitamente da parte dei beneficiari, che determina un accrescimento economico al valore dell'iniziativa stessa ed utilizzabile quale parametro comparativo con le realtà imprenditoriali e del mercato di riferimento.

Titolo I CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Art. 3 *Ambito di applicazione e destinatari*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento **non si applicano** nei seguenti casi:

- alle erogazioni di benefici economici, anche a persone fisiche, di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
- a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- per attività, manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti terzi pubblici o privati in attuazione dei principi fissati dallo Statuto Comunale, che rivestano preminente rilevanza nazionale e internazionale o per le quali, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, il Comune decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore;
- per attività, manifestazioni e iniziative organizzate in attuazione dei principi fissati dallo Statuto Comunale, che siano promosse e/o organizzate e/o realizzate da Organismi/Enti istituiti dall'Amministrazione Comunale (es. Ente Palio Marinaro), o a questi equiparabili;
- a contributi, sovvenzioni ecc. in favore di Organismi/Enti/Associazioni che per costituzione e tipo di attività, soggiacciono a specifiche leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni per la co-progettazione e co-programmazione con Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore);
- alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

- ai contributi o quote associative ad Enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
- ai rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti, che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
- ai contributi in conto capitale a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
- ad ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento **si applicano**, fermo restando il principio di interesse generale e senza scopo di lucro dell'iniziativa, nei seguenti casi:

- attività svolte da associazioni e comitati per attività;
- attività svolte dagli enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore);
- attività svolte dalle federazioni nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, associazioni e società sportive;
- attività svolte dalle fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato;
- attività svolte da istituzioni scolastiche del territorio sia statali o paritarie regolarmente riconosciute;
- attività svolte da associazioni di categoria di operatori economici per attività di interesse generale e senza scopo di lucro;
- attività svolte da enti o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune;
- attività svolte da altri soggetti pubblici o privati;

Tale elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

Art. 4

Natura e tipologia dei benefici erogabili

1. Il Comune può riconoscere al richiedente i seguenti benefici:

- contributo economico di cui all'art. 2 lett. a) o lett. b);
- altri vantaggi economici indiretti di cui all'art. 2 lett. c);
- patrocinio di cui all'art. 2 lett. d).

Art. 5

Settori di intervento

1. Il Comune concede, nel rispetto del presente regolamento, i contributi, i vantaggi economici indiretti e il patrocinio al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo espressi dalla

Giunta Comunale, perseguono fini di pubblico interesse in forma ampiamente diffusa nelle seguenti aree di intervento:

- a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei rioni, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, fini sociali, culturali o ricreativi, inclusione sociale e di genere;
- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale;
- d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone anziane o con disabilità;
- e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- f) turismo, promozione culinaria, culturale e del patrimonio artistico del territorio comunale, iniziative di animazione dei centri storici e dei paesi e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del comune e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato e dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Il presente elenco è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative o le attività che:

- non sono di interesse pubblico;
- sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
- sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune;
- abbiano fini di lucro.

Art. 6 ***Esclusioni***

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non può essere disposta in favore di partiti politici e associazioni sindacali.

2. Non è consentita l'erogazione del contributo economico tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

Art. 7

Criteri e modalità per la concessione dei contributi economici ordinari

1. La concessione dei benefici si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e imparzialità. In particolare, per quanto attiene il riconoscimento dei contributi economici ordinari l'Amministrazione agisce, di norma, attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i settori di intervento e le somme da destinare allo scopo, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio.

2. I bandi per la concessione dei contributi economici ordinari sono due per ciascun anno, con cadenza semestrale.

Qualora la Giunta Comunale ne ravvisi la necessità, può altresì disporre, con apposito atto di indirizzo, l'emanazione di uno specifico bando per la concessione di contributi economici ordinari.

3. Il riconoscimento dei contributi economici ordinari avviene nel rispetto del principio di economicità cui l'Ente è assoggettato per la spesa di denaro pubblico e sulla base delle norme del presente regolamento, tenendo conto, altresì, dei seguenti criteri generali:

- a) attinenza con le finalità dello Statuto comunale e coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, artistico, turistico, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico, sociale e civile a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune, in tutte le sue manifestazioni;
- d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f) capacità di autofinanziamento e significativa incidenza del volontariato nell'attività progettuale c.d. "*valore economico del volontariato*";
- g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) preferenza della gratuità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività ed eventuali contestazioni;
- l) criterio preferenziale per le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative.

4. La Giunta comunale potrà ulteriormente specificare ed integrare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

5. In esecuzione degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale e nel rispetto di quanto

stabilito nel presente regolamento e nei relativi bandi, i benefici sono concessi mediante determinazione dirigenziale resa su istruttoria del responsabile del procedimento.

Art. 8

Criteri e modalità per la concessione dei contributi economici straordinari

1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste aventi ad oggetto contributi straordinari e dunque non ricomprese nei bandi di cui all'articolo 7; resta inteso che il relativo accoglimento è subordinato, in ogni caso, alla effettive disponibilità di bilancio.

2. Le istanze per il riconoscimento del contributo straordinario devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento o attività oggetto di contributo.

E' ammessa, altresì, in via del tutto eccezionale per attività già realizzate, la presentazione dell'istanza successivamente alla data di effettiva conclusione della stessa.

3. La domanda di concessione di contributo straordinario è assegnata, quanto all'attività istruttoria, al Dirigente competente e detentore della responsabilità del capitolo di spesa afferente il finanziamento dello stesso.

4. Il Dirigente, accertata l'ammissibilità dell'istanza, provvede direttamente ovvero mediante l'individuazione di diverso responsabile del procedimento, alla relativa istruttoria.

5. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della completezza e della correttezza dell'istanza presentata fissando, se del caso, un termine per la presentazione di eventuali chiarimenti.

6. La Giunta Comunale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, con apposito atto di indirizzo riconosce la misura massima di contributo economico straordinario concedibile demandando tutte le attività amministrative connesse al Dirigente competente.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.

Art. 9

Modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento di contributi economici ordinari e straordinari

1. Le istanze di concessione di contributi economici, ordinari e straordinari, devono essere presentate, pena inammissibilità, esclusivamente mediante l'utilizzo dei modelli appositamente predisposti e corredati dalla seguente documentazione:

- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- lo Statuto e l'Atto Costitutivo del soggetto richiedente, qualora non già in possesso in atti d'ufficio;

- relazione dettagliata che illustri l'iniziativa, l'evento o l'attività (finalità, tempi, luogo e modalità di svolgimento);
- esclusivamente per le richieste di contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), apposito piano economico relativo all'iniziativa e articolato per tipologie di entrate e di spese nonché corredato da appositi preventivi di spesa dettagliati o altra documentazione equivalente. Tale piano economico dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle attività svolte a titolo gratuito da parte di volontari per la determinazione del c.d. "valore economico del volontariato".

2. Le istanze di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, a pena di irricevibilità, devono essere presentate nei seguenti termini:

- istanze per il riconoscimento di contributo economico ordinario, entro i termini fissati nei bandi predisposti dall'Amministrazione di cui all'art. 7;
- istanze per il riconoscimento di contributo economico straordinario, almeno 30 giorni prima della data dell'evento.

3. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo avviene mediante apposita determinazione da parte del Dirigente competente.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo, salvo diverso termine previsto dai bandi, è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.

Art. 10

Criteri per la determinazione dei contributi economici

1. Il contributo economico massimo concedibile non può essere superiore alla differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate previste dal piano economico presentato. Qualora il richiedente dichiara che per l'attività oggetto di contributo non sono previste entrate, lo stesso non potrà, comunque, eccedere l'ammontare totale delle spese ritenute ammissibili. L'ammissibilità delle spese avviene mediante la valutazione dei principi di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza nonché di diretta e reale riconducibilità delle stesse all'interesse pubblico sotteso all'attività proposta. Il c.d. "valore economico del volontariato" non rientra tra le spese ammissibili.

2. In caso di iniziative, eventi o attività, da realizzare in forma di reti e partenariati, dovrà essere individuato un soggetto capofila, che, oltre a compilare l'istanza di ammissione al contributo, sarà il solo destinatario del beneficio.

Art. 11

Rendicontazione ed erogazione dei contributi ordinari e straordinari

1. I contributi economici, sia ordinari che straordinari, sono erogati previa presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

In casi eccezionali, per iniziative di particolare rilevanza pubblica, strategica o di elevata complessità organizzativa, la Giunta Comunale, con apposito atto d'indirizzo motivato, può autorizzare la concessione di un'anticipazione superiore, comunque non eccedente l'80% del contributo concesso.

La definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione della rendicontazione totale di cui al comma 1 del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

3. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante e presentata mediante la compilazione di specifico modello di autocertificazione appositamente predisposto.
4. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla conclusione dell'attività o dell'iniziativa per la quale è stato riconosciuto il contributo e deve contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento e dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - d) elenco e copia di tutta la documentazione idonea ad attestare le spese sostenute corredata dalle relative attestazioni comprovanti l'avvenuto pagamento;
 - e) apposita dichiarazione del legale rappresentante sulla veridicità e conformità all'originale della documentazione prodotta.
5. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere, comunque, l'esibizione degli originali prima di procedere all'effettiva liquidazione del contributo.
6. Il responsabile del procedimento può effettuare verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese effettivamente rendicontate e che non appaiono ulteriormente congrue, coerenti o giustificabili in relazione al piano economico presentato in fase di istanza ed ammesso a contributo.
Non sono considerate ammissibili le spese di mera liberalità, le spese relative a ricevimenti/incontri di carattere conviviale, omaggi, le spese non correlate alle attività ammesse a contributo, le spese sostenute da soggetti diversi dal beneficiario (i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario).
7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione del contributo.
8. Il contributo riconosciuto potrà essere proporzionalmente ridotto nei seguenti casi:
 - f) iniziativa realizzata parzialmente;
 - g) parziale o insufficiente rendicontazione;
 - h) spese effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto a quelle indicate nel piano economico approvato;
 - i) entrate effettivamente realizzate in misura superiore rispetto a quelle indicate nel piano economico approvato.

Art. 12
Decadenza

1. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo economico riconosciuto al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

- a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
- b) non è stata presentata la rendicontazione entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa, salvo documentato motivo.

2. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato ai sensi della Legge n. 241/1990.

3. E' facoltà dell'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione dei benefici riconosciuti ai sensi del presente regolamento. In tal caso, l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. In tal caso non è previsto indennizzo, risarcimento o altro diritto in favore del soggetto beneficiario.

4. Nel caso di revoca del contributo, il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di anticipazione.

Art. 13
Responsabilità

1. Il Comune di Monte Argentario non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso i benefici.

2. Con la richiesta di benefici il richiedente dichiara la piena conoscenza del presente regolamento assumendosene tutti i relativi obblighi.

3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune di Monte Argentario da parte di soggetti incaricati, a qualunque titolo, dal soggetto beneficiario per l'esecuzione di prestazioni e/o forniture di beni o servizi.

4. Il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità, ad effettuare tutte le attività per le quali è richiesto il beneficio nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 14
Obblighi di trasparenza

1. I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Titolo II
PATROCINIO ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 15
Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio è concesso con atto a firma del Sindaco.
2. Il patrocinio non comporta la concessione di nessun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi unicamente gli eventuali benefici previsti da leggi o altri regolamenti.
3. La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della relativa iniziativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.

Art. 16

Altri vantaggi economici indiretti

1. Trattasi di benefici diversi dall'erogazione di contributi economici e riconoscimento di patrocinio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia. Rientrano, altresì, in tale fattispecie, gli aiuti organizzativi nonché la fruizione gratuita di prestazioni e servizi.
2. Le istanze di concessione di altri vantaggi economici indiretti, devono essere presentate, pena inammissibilità, esclusivamente mediante l'utilizzo dei modelli appositamente predisposti e corredati dalla seguente documentazione::
 - copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - lo Statuto e l'Atto Costitutivo del soggetto richiedente, qualora non già in possesso in atti d'ufficio;
 - relazione dettagliata che illustri l'iniziativa, l'evento o l'attività per la quali si richiede il riconoscimento del beneficio (finalità, tempi, luogo e modalità di svolgimento).
2. Le istanze di richiesta di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo, pena irricevibilità, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data dell'evento.
3. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo avviene mediante apposito provvedimento espresso da parte del Dirigente competente.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.

TITOLO III PUBBLICITA'

Art. 17

Obbligo di pubblicità

1. Il soggetto beneficiario sarà tenuto ad evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, il sostegno riconosciuto dall'Amministrazione mediante l'utilizzo del logo raffigurante lo stemma comunale e riportante la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Monte Argentario" o, qualora trattasi di contributo economico, la dicitura "Con il contributo del Comune di Monte Argentario".
2. L'omessa pubblicizzazione del patrocinio o del contributo concesso dall'Amministrazione, nei modi e nelle forme di cui al precedente comma, è causa di decadenza dai relativi benefici.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 18

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.
2. L'inosservanza del suddetto obbligo è sanzionata e, nei casi previsti dalla legge, comporta la revoca e la restituzione integrale del contributo erogato nonché l'impossibilità a beneficiare di successivi contributi economici da parte del Comune di Monte Argentario.

Art. 19

Trasparenza

1. Gli atti di concessione del contributo o di altro vantaggio economico vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 20

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 21

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento devono intendersi abrogate.